



COMUNE DI ARZACHENA

PROVINCIA DI SASSARI

L. 500

Pratica N. **232/1971**

LICENZA EDILIZIA

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. **SOCIETA' COOPERATIVA S'ABBA ILDE**
residente **Roma - via G.B.Vico n.31**

per ottenere la licenza per ⁽¹⁾ **la costruzione di un complesso di Appartamenti**
in località Porto Cervo - Lotto C/4

in questo Comune nell'area distinta al Catasto urbano: Foglio..... Mappale N..... Particella.....;

Visti i disegni di progetto allegati alla domanda stessa;

Sentito il parere della Commissione edilizia in data **8/10/1971**.....;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale in data.....;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale sanitario in data.....;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il T. U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la domanda per l'ispezione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato in data **11/11/1971**
Prot. Comune 7183/1971

Vista la ricevuta del versamento alla Cassa Previdenza Ingegneri e Geometri;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;

Visto il Nulla Osta della Soprintendenza ai Monumenti in data **2/9/1971** prot. **4231 Rep.8967**

Visto **l'impegnativa stipulata per la realizzazione delle opere infra-**

Visto **strutturali necessarie per l'urbanizzazione del lotto di ter-**

Visto **reno su cui sorgerà il complesso, come da planimetria allegata,**

CONCEDE LICENZA EDILIZIA

per ⁽¹⁾ **la costruzione di un complesso di appartamenti in località**
Porto Cervo.

SUPERFICIE COPERTA MQ. 1650 + MQ. 310 Superficie Portici

VOLUME MC. 5880 (compreso l'interrato) MC. 779)

VOLUME PORTICI MC. 930

(1) Costruire, ampliare, modificare, demolire, o per altro modo, di qualsiasi natura, e vietata ogni

al Sig. **SOCIETA' COOPERATIVA S'ABBA ILDE**

salvo e riservati i diritti di terzi e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale ⁽²⁾ ed in conformità al progetto presentato, secondo le migliori norme dell'arte, affinché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato.

Dovranno essere inoltre osservate le prescrizioni di seguito riportate:

1) Il proprietario committente e l'assuntore dei lavori prima di intraprendere l'opera sono tenuti a dare tempestivo avviso dell'inizio dei lavori ⁽²⁾ e chiedere la linea di fabbrica ed i punti di livello all'Ufficio Tecnico del Comune con apposito formulario da ritirare presso l'Ufficio anzidetto.

2) Di massima non devono mai ingombrarsi le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.

3) Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi oltre un certo tempo.

4) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici.

5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse impianti di servizi pubblici, deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli e essere dato subito avviso per i provvedimenti del caso.

6) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e devono essere muniti pure agli angoli, di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale. Questa lanterna deve avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto o il riparo su cui è collocata.

7) Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio deve essere fatta denuncia alla Prefettura prima dell'inizio dei lavori ai sensi del R. D. 16 novembre 1930, n. 2229.

8) Prima di dar corso alle murature fuori terra, presentare regolare denuncia al locale Ufficio Imposte di Consumo per il dazio sui materiali da costruzione.

9) L'effetto autorizzativo della presente licenza è fissato in mesi 12 per l'inizio dei lavori e mesi 36 dall'inizio per l'ultimazione.

10 CONSERVARE L'IMPEGNATIVA DI MQ. 850 DI TERRENO ASSERVITI AL FABBRICATO PER COMPENSARE LA VOLUMETRIA ECCEDENTE COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA.

11) SI AUTORIZZA A CONDIZIONE CHE LE ALTEZZE VENGANO CONTENUTE NEL LIMITE MASSIMO DI MT. 7,00

12) RICHIEDERE CON APPOSITO MODULO ALLEGATO ALLA LICENZA EDILIZIA SOPRALUOGO DI VERIFICA DA PARTE DEL TECNICO COMUNALE PER TRACCIAMENTO FABBRICATO, ALLINEAMENTI, QUOTE E VERBALIZZARE L'INIZIO DEI LAVORI. ~~NON~~ CONCORDARE COL TECNICO MEDESIMO A LAVORI ULTIMATI IL COLORE DELLE FACCIATE ESTERNE DELLA COSTRUZIONE.

(2) Da cancellare nel caso di tratti di demolizione di costruzioni esistenti.

La presente licenza decade:

- quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto la effettiva direzione dei lavori, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune.
- quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto non rispondenti al vero.
- quando il titolare della licenza o chi per esso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella licenza, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il proprietario committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di leggi e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Qualora l'opera venga iniziata od eseguita in contrasto con la presente licenza, hanno applicazione i provvedimenti previsti dall'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'art. 41 ter di cui all'art. 15 della legge 6 agosto 1967⁽³⁾.

Si allega un esemplare vistato di ciascuno dei disegni presentati.

Dalla Residenza municipale, li

13 GEN. 1972

19

Bollo



IL SINDACO

(G. Michele Digasciu)

(3) Art. 41 Legge 17-8-1952 n. 1150 modificato dall'art. 13 della legge 6-8-1967 n. 765: «Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a L. 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, 1° comma (rispondenza alle norme della legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione);

b) l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a L. 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28 (Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, da lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del Provveditore Regionale alle OO. PP. sentita la sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico erariale.

La disposizione trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

Art. 41 ter della Legge 17-8-1942 n. 1150 istituito con l'art. 15 della legge 6-8-1967 n. 765: «Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 (Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme di legge, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza e proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica regionale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali) e 41 (di cui sopra) le opere iniziate senza licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o di altre provvidenze dello Stato e degli Enti Pubblici.

Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.



COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Olbia -Tempio
DOMANDA DI CONDONO N°818/86

Legge 28.02.1985, n°47

CONCESSIONE EDILIZIA N° 38/2010

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TUTELA
 DEL PAESAGGIO**

VISTA la domanda di Condono Edilizio presentata in data 29.03.1986 Prot .n.4663
 Dai Sigg.:

- [REDACTED]
 [REDACTED]
 - [REDACTED]
 [REDACTED]

concessione di condono per l'avvenuta realizzazione dei lavori di:

**REALIZZAZIONE DI UNA CANTINA AL SERVIZIO DI UN APPARTAMENTO
 DENOMINATO D/3 DEL CONDOMINIO S'ABBA ILDE IN LOC.PORTO CERVO ,**
 nell'area distinta in catasto al Foglio 12 Mappali 177 SUB 23;

ACCERTATO che i richiedenti hanno titolo per chiedere la suddetta concessione nella
 qualità di proprietaria come risulta dalla documentazione esibita;

VISTI gli atti allegati alla domanda di condono edilizio ed i relativi elaborati grafici;

VISTA l'istruttoria favorevole del Tecnico Comunale;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana ;

VISTA la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Nulla-Osta rilasciato dall'Ufficio Tutela del Paesaggio di Arzachena n.
 41298 del 04.10.2007 - pos. 774/2006;

VISTA la Legge 28.01.77, n.10;

VISTA la Legge 28.02.85, n.47;

VISTO la Legge Regionale 11.10.1985 n.23;

VISTO la Legge 24.03.1989 n.122;

VISTO il D. P. G. R del 1°08.1977, n.9743/271;

ACCERTATA l'ammissibilità a condono dell'opera in oggetto;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di avere il necessario titolo ad ottenere il
 rilascio della concessione di condono;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

AI SIGG.:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Con dono, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, solo ed esclusivamente per le opere seguenti: **REALIZZAZIONE DI UNA CANTINA AL SERVIZIO DI UN APPARTAMENTO DENOMINATO D/3 DEL CONDOMINIO S'ABBA ILDE IN LOC. PORTO CERVO**, secondo i grafici di progetto che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DATI PLANOVOLUMETRICI DELL'OPERA OGGETTO DI CONDONO

Superficie Utile Abitabile	mq. 26
Superficie N.R.S.	mq. --
Volume	mc. 78

ART. 2 - OBLAZIONE.

Si da atto che il richiedente ha versato l'importo di €URO 103,29 oblazione dovuta a sensi dell'art.34 della Legge 47/85. Si da atto altresì che non sono state versate le somme dovute a conguaglio in applicazione del comma 12 dell'art.35 della Legge 47/85.

ART.3 - ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE

a) La presente concessione è rilasciata con contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Le entità di tale contributo è determinata ai sensi degli artt. 42-43-44 L.R., come segue:

URBANIZZAZIONE PRIMARIA	€uro 34,71
URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€uro 54,62
CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE	€uro
TOTALE	€uro 89,33

All'atto del rilascio della presente concessione è stata versata tesoreria Comunale con versamento sul c/c 223073 la somma di €URO 89,33 relativa alla quota di urbanizzazione primaria e secondaria.

ART. 4 - PRESCRIZIONI SPECIALI

1. L'intestatario dovrà provvedere direttamente a propria cura e spese a tutte le opere di urbanizzazioni primarie per l'agibilità dei locali. Il certificato di abitabilità e/o agibilità non verrà rilasciato qualora non siano ultimati a regola d'arte tutte le infrastrutture primarie e gli allacci del fabbricato ai pubblici servizi.
2. La presente concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
3. Eventuali opere di completamento dovranno essere ultimate entro due anni a decorrere dalla data di rilascio della presente concessione e nel contempo dovrà essere nominato il tecnico direttore dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
Arch. Antonello MATIZ

Arzachena , li 12 FEB. 2010



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE QUANTO RIPORTATO NEI GRAFICI DI PROGETTO
CORRISPONDE ESATTAMENTE ALLO STATO IN CUI TROVANSI ATTUALMENTE LE OPERE
OGGETTO DI DOMANDA DI CONDONO.

Arzachena , li 12.02.2010

IL CONCESSIONARIO

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

COMUNE DI ARZACHENA

PROV. OLBIA-TEMPIO

Concessione Edilizia N° 38110

Pratica Edilizia C. N° 818/86

Grafico N° UNIC

COMUNE DI ARZACHENA

Il Dirigente del Settore Tecnico
visto il parere favorevole espresso
dalla Commissione Edilizia nella
seduta del _____

**APPROVA CON LE CONDIZIONI
RIPORTATE NELLA CONCESSIONE**

Arzachena li 12 FEB 2010



IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO
Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici
Arch. Antonello Mura

ASTE
GIUDIZIARIE

COMUNE DI ARZACHENA (SS)

Località PORTO CERVO

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA INTEGRATIVA
RELATIVA ALLA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO**

N. 818/86 AVVIATA

oggetto della tavola: **PLANIMETRIA ESTRATTA da P. di F.**
-PIANTE E SEZIONE ANTE/POST ABUSI
-DIMOSTRAZIONE SUPERFICI/VOLUMI



RIF. PLANIMETRICO (estratto dal P. di F.)

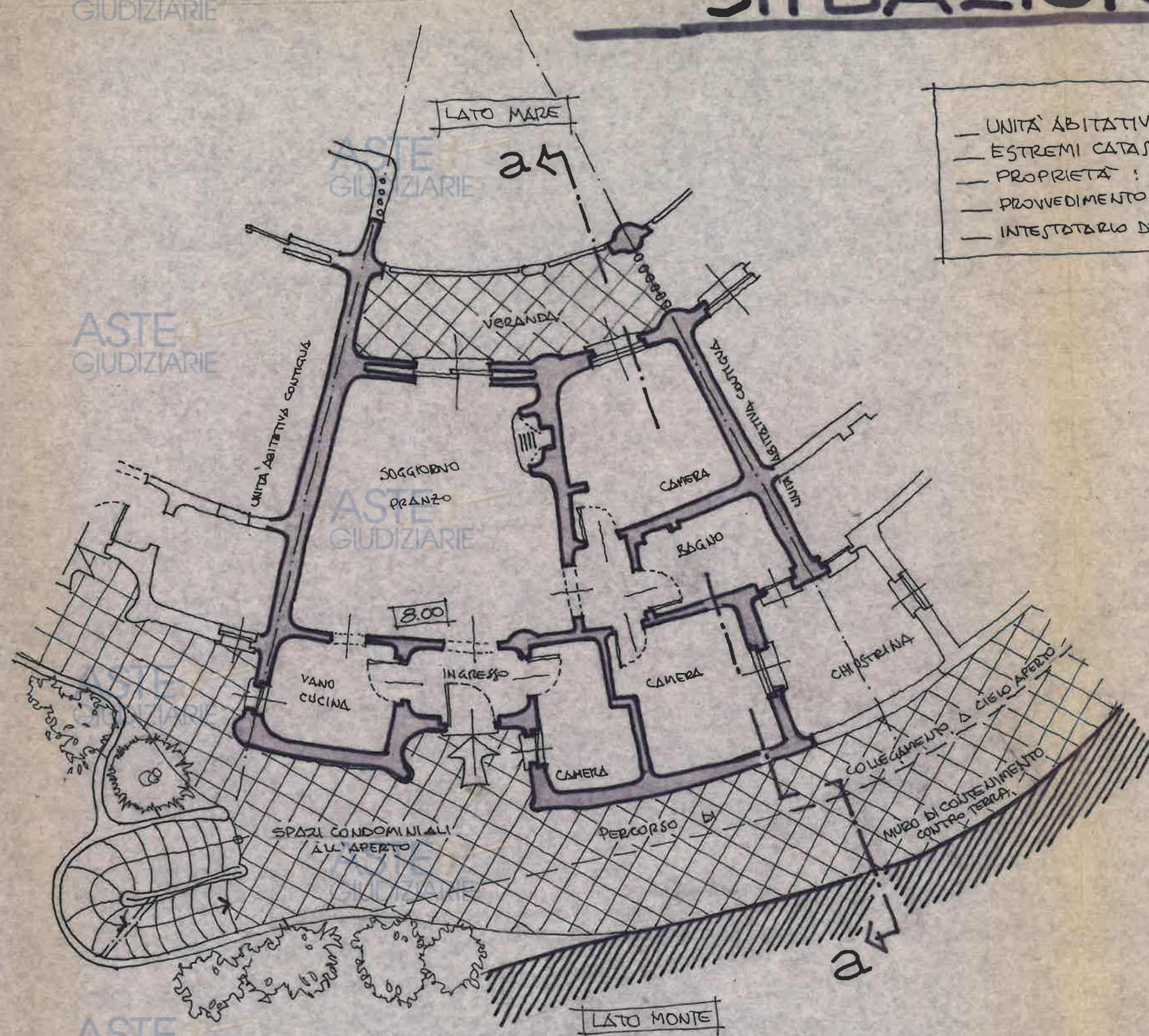
ZONA URBANISTICA C5

SCALA 1: 4000

SITUAZIONE

ANT

rto Cervo



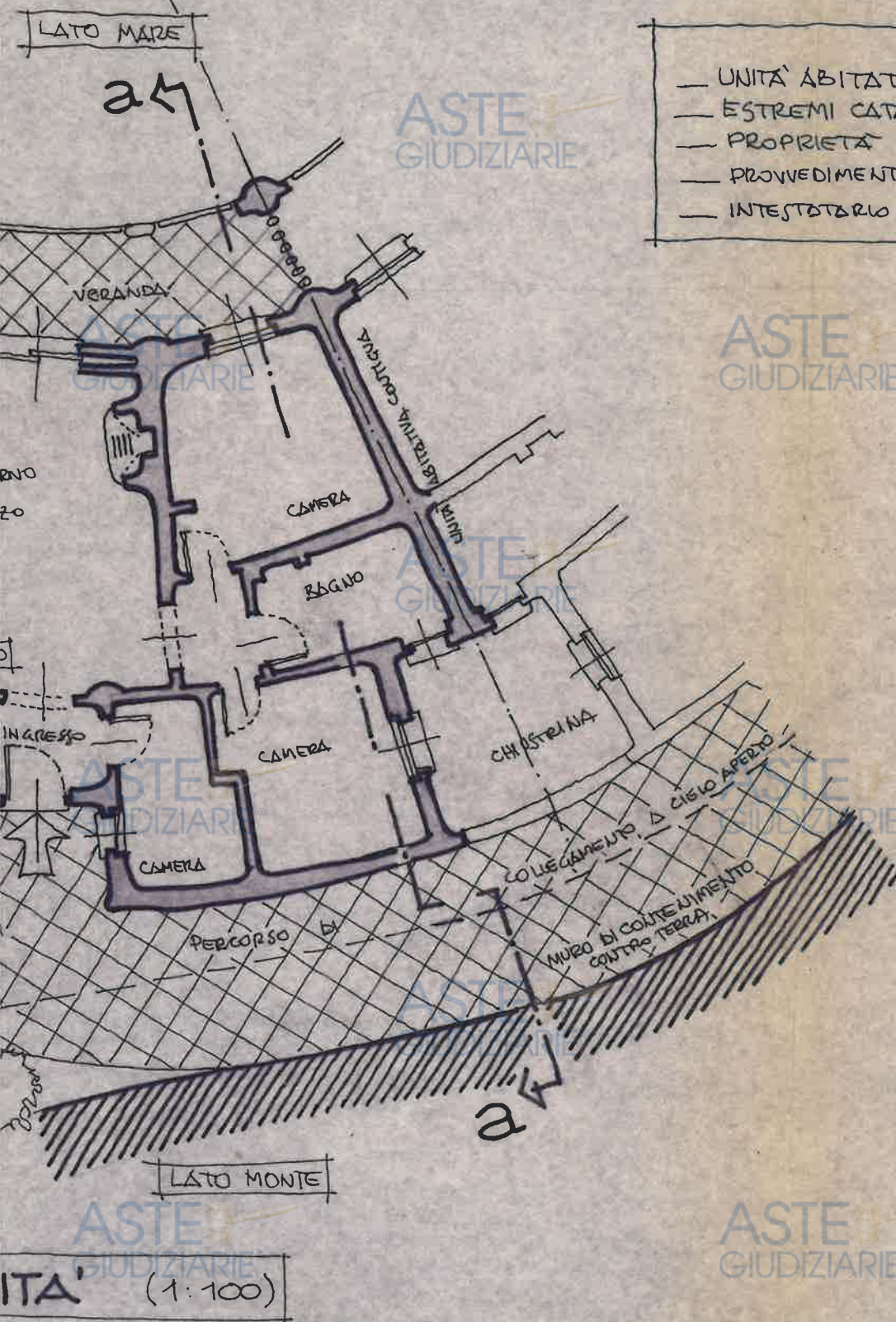
- UNITA' ABITATIVA FACENTE PARTE DEL CONDOMINIO
- ESTREMI CATASTALI: N.C.E.U - foglio 12 particella
- PROPRIETA': COSTA MARRAS CARLO e BINAGHI MARIA
- PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ORIGINARIO: LICENZA ED
- INTESTATARIO DELLA LICENZA EDILIZIA: "Societa' Cooperat"

PIANTA DELL' UNITA' (1:100)

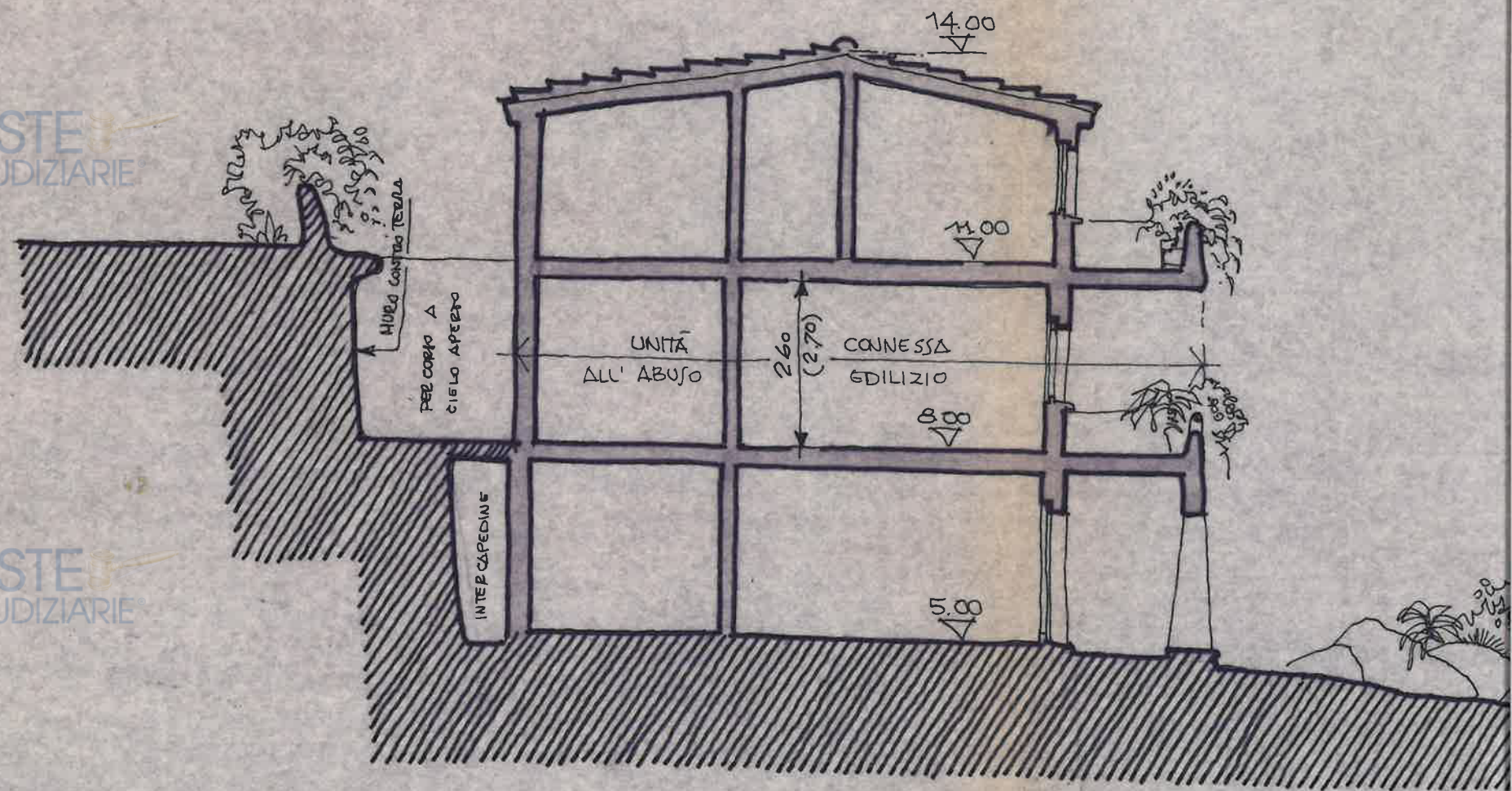
(estratto dal P.d.F.)

SCALA 1:4000

SITUAZIONE ANTE ABUSO

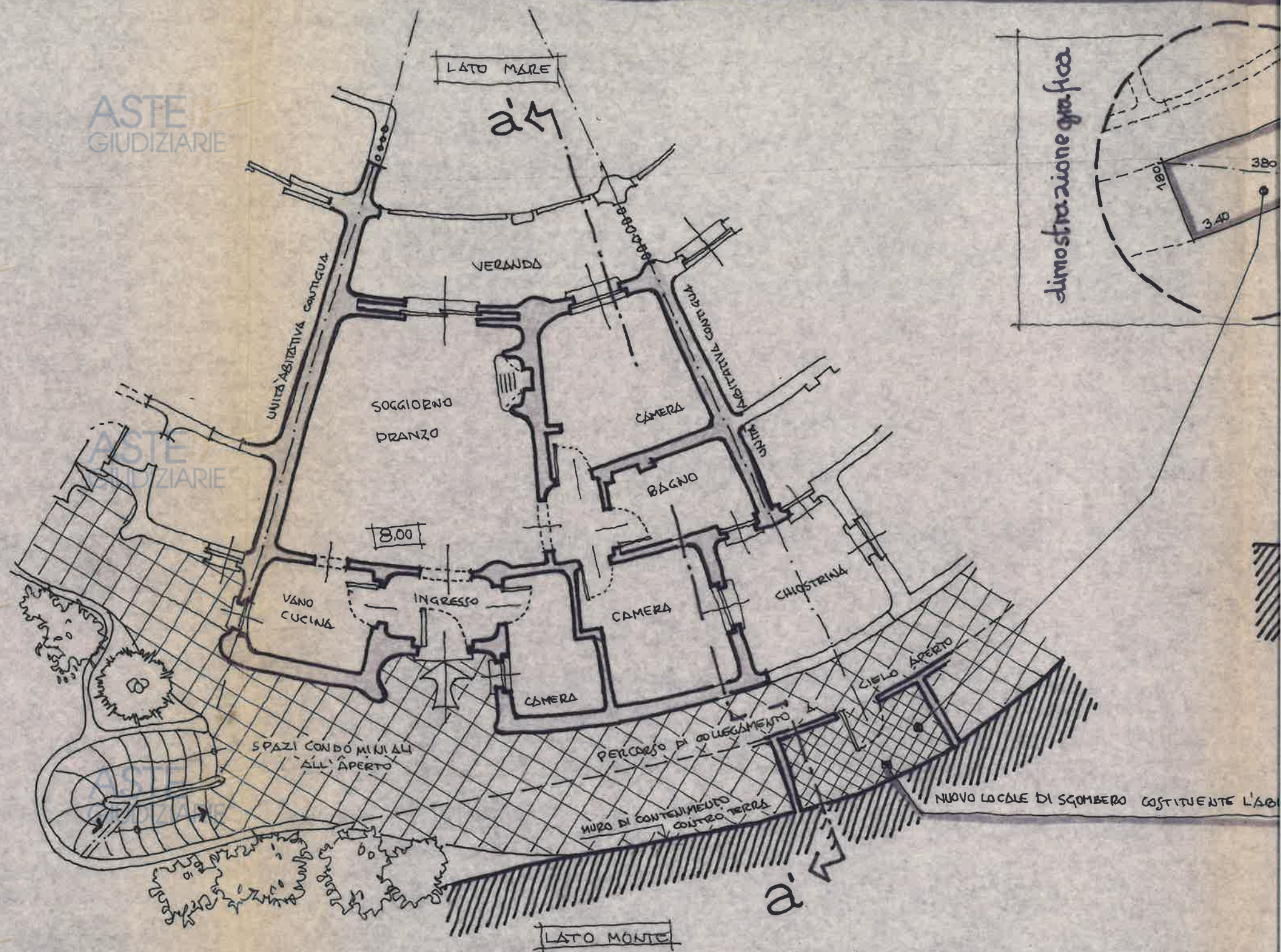


- UNITÀ ABITATIVA FACENTE PARTE DEL CONDOMINIO "S'ABBA ILDE" —
- ESTREMI CATASTALI: N.C.E.U. - foglio 12 particella 177 sub. 23 —
- PROPRIETÀ: COSTA MORRAS CARLO e SINAGHI MARIA IDA —
- PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ORIGINARIO: LICENZA EDILIZIA N. 232/1971.
- INTESTATARIO DELLA LICENZA EDILIZIA: "SOCIETÀ COOPERATIVA S'ABBA ILDE."



SEZIONE a-a (1:100)

SITUAZIONE

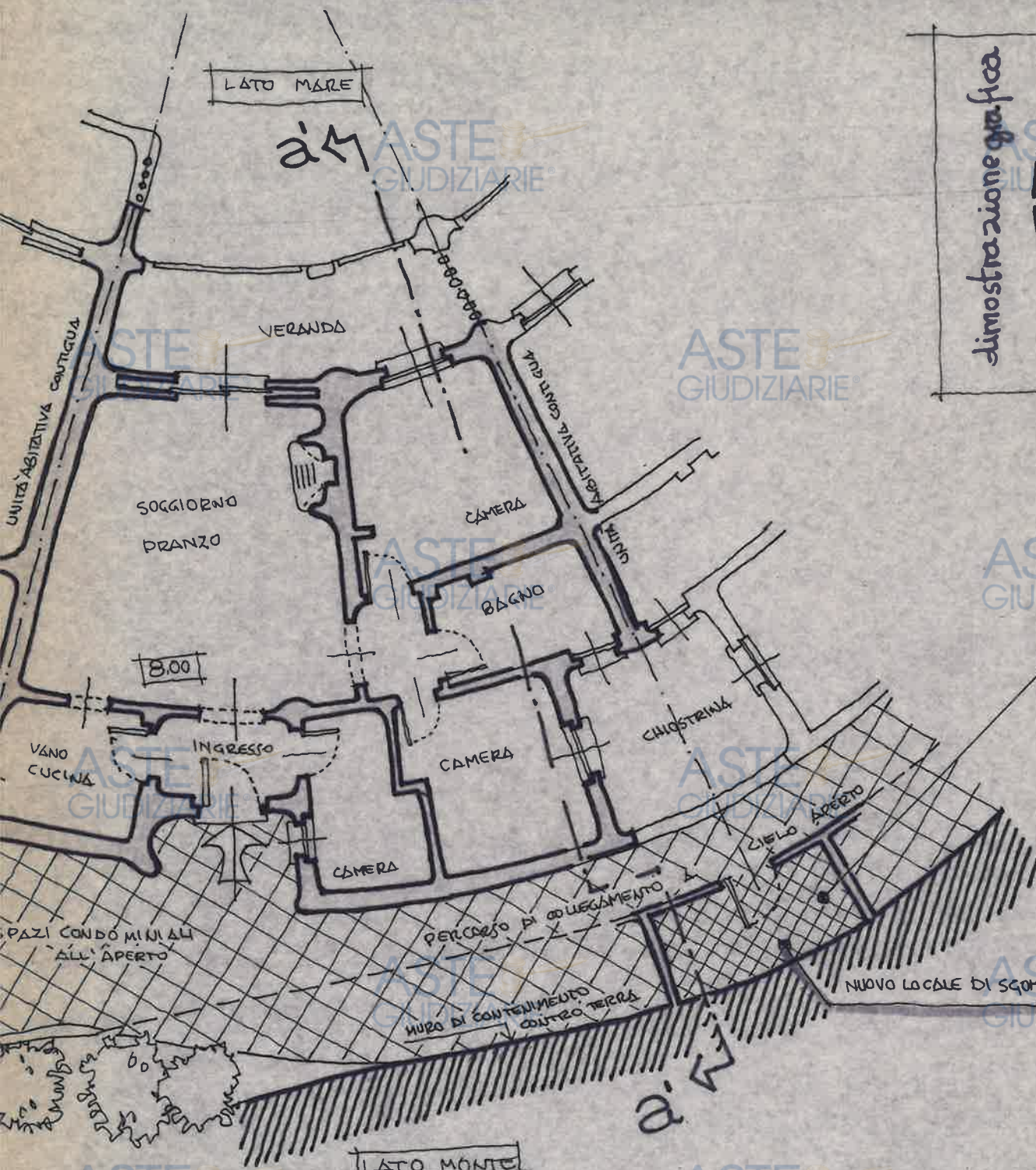


PIANTA DELL' UNITA' (1:100)

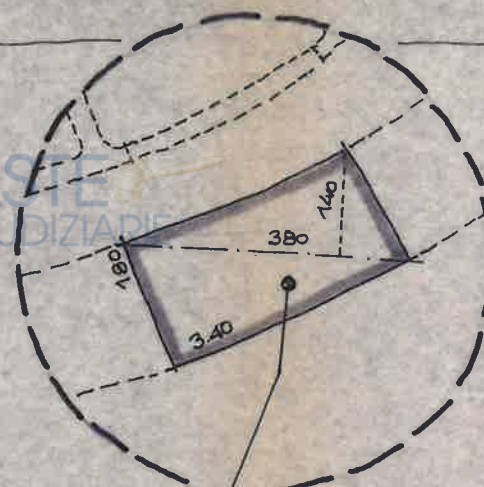
SITUAZIONE

POST

ABUSO



dimostrazione grafica

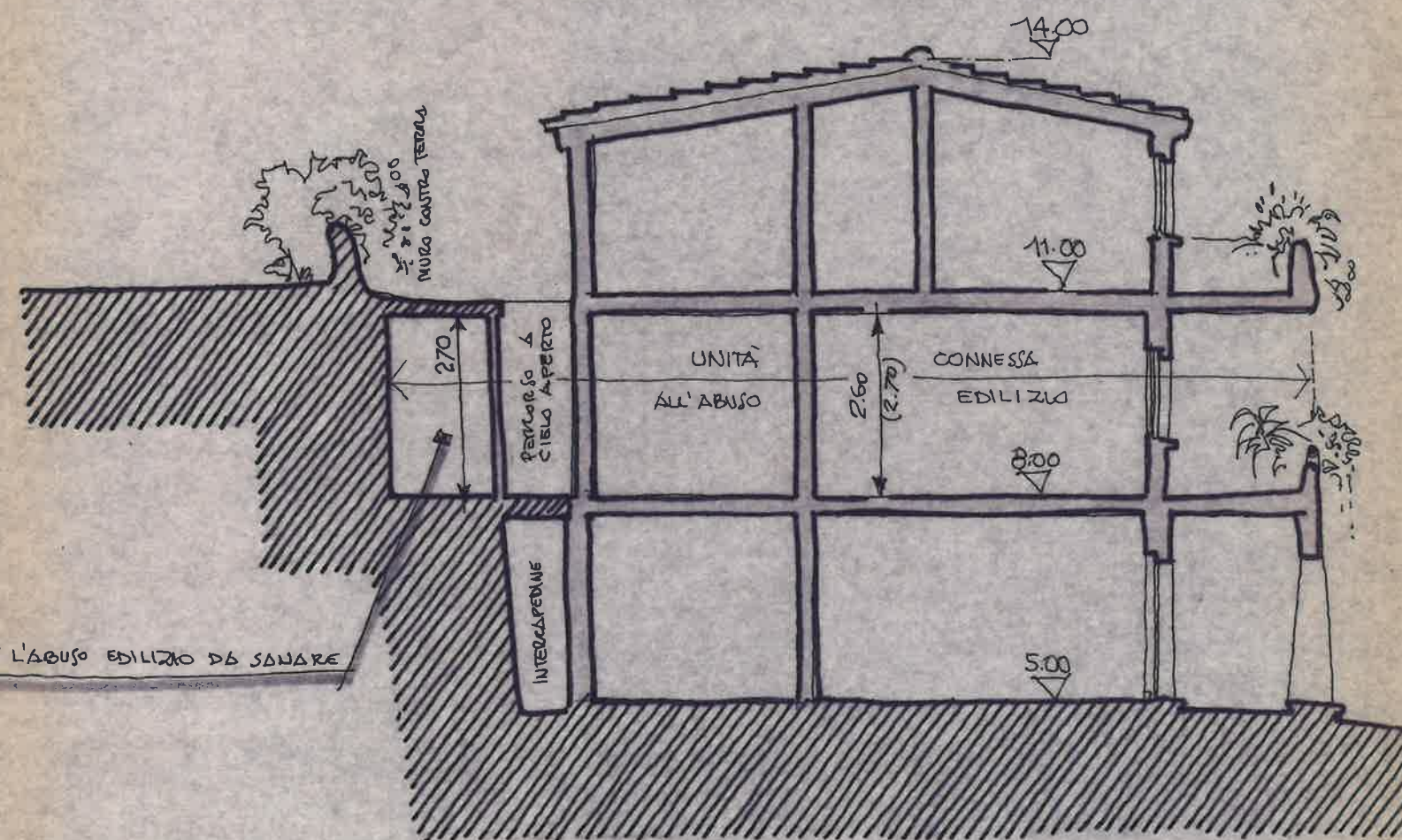


dimostrazione analitica superficie/volume

$$\begin{aligned} \text{SUP.} & - 1,80 \times 3,40 / 2 = \text{mq. } 3,06 \\ & - 3,80 \times 1,40 / 2 = \text{'' } 2,66 \end{aligned}$$

TOTALE SUP. NETTA mq. 5,72 (arrotondato 5,70)

$$\text{VOL.} - 5,72 \times 2,70 = \text{mc. } 15,44$$



DELL' UNITA' (1:100)

SEZIONE a-a (1:100)